

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-71 del 08/01/2019
Oggetto	DPR 59 - 2013 - DITTA STAZIONE DI SERVIZIO PO EST NEL COMUNE DI FERRARA PER ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2019-72 del 08/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno otto GENNAIO 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 25767/2018/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società Stazione di Servizio Po Est Andreotti Claudio di Andreotti Omar e C. s.n.c. con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, località Pontelagoscuro, Autostrada A13 tratto Ferrara Nord – Padova area di servizio Po Est - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti.

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 22.06.2018 e regolarizzata in data 05.07.2018, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 22.08.2018 con il n. 9895, presentata al S.U.A.P. di Ferrara (registrata con prot. n. 78666 del 22.06.2018) dalla Società Stazione di Servizio Po Est Andreotti Claudio di Andreotti Omar e C. s.n.c., nella persona di Omar Andreotti in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, località Pontelagoscuro, Autostrada A13 tratto Ferrara Nord – Padova area di servizio Po Est, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di distribuzione carburanti;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società Stazione di Servizio Po Est Andreotti Claudio di Andreotti Omar e C. s.n.c. per ottenere il titolo abilitativo allo scarico di acque di prima pioggia nei fossi che confluiscono nello scolo Casaglia;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni (120 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | posta cert_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Via Bologna n. 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811| fax 0532 234801 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- DATO ATTO:
 - che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
 - che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all' approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
 - che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l’assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
 - che con DDG n. 90/2018 è stato, conseguentemente, approvato l’assetto organizzativo analitico dell’Agenzia ed il documento “Manuale Organizzativo” di Arpae;
 - che con DDG n.106/2018 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 01.01.2019;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;

la L. 447/95

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la comunicazione di rispetto dei valori di emissione ed immissione di rumore, art. 8 del Regolamento Comunale sulle attività rumorose, allegata alla suddetta istanza;
- Vista la nota del S.U.A.P. del Comune di Ferrara datata 04.09.2018 di richiesta integrazioni (assunta al P.G. di ArpaE n. 10416 del 05.09.2018);
- Visto il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara datato 13.09.2018 (assunto al P.G. di ArpaE n. 10896 del 17.09.2018);
- Vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Società Stazione di Servizio Po Est Andreotti Claudio di Andreotti Omar e C. s.n.c. ad ArpaE (assunta al P.G. di ArpaE n. 11094 del 20.09.2018), nella quale si allega la planimetria aggiornata;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 09.11.2018 (assunta al P.G. di ArpaE n. 13758 del 13.11.2018), contenente la documentazione integrativa richiesta da ArpaE con nota P.G. n. 11008 del 19.09.2018;
- Vista l'ulteriore documentazione integrativa trasmessa ad ArpaE dalla Società Stazione di Servizio Po Est Andreotti Claudio di Andreotti Omar e C. s.n.c. (assunta al P.G. di ArpaE n. 14740 del 05.12.2018);

- Vista la relazione tecnica di ArpaE ST (assunta al PG di ArpaE n. 14958 del 10.12.2018), nella quale si esprime una valutazione di congruità ambientale per gli scarichi di acque di prima pioggia nei fossi perimetrali che confluiscono nel corpo idrico consorziale denominato “scolo Casaglia”;
- Visto il nulla osta idraulico allo scarico indiretto nello scolo Casaglia, espresso dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con nota prot. n. 12805 del 12.09.2018 (assunto al P.G. di ArpaE n. 12091 del 08.10.2018);
- Vista la Visura ordinaria della Società Stazione di Servizio Po Est Andreotti Claudio di Andreotti Omar e C. s.n.c., effettuata da ArpaE in data 21.12.2018 presso la Camera di Commercio di Ferrara;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara alla Società Stazione di Servizio Po Est Andreotti Claudio di Andreotti Omar e C. s.n.c., nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Ferrara, località Pontelagoscuro, Autostrada A13 tratto Ferrara Nord – Padova area di servizio Po Est, codice fiscale e P.IVA 00924480387 per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	<i>ARPAE</i>
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<i>Comune</i>

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Gli scarichi autorizzati sono quelli contrassegnati con le sigle "A.1" e "A.2", indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato A - RF.
2. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali, grassi e olii animali/vegetali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici.*
3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 2 del

presente atto, nei pozzetti di ispezione e campionamento, indicati nella planimetria di cui al precedente punto 1.

4. I pozzetti di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza.
5. Gli scarichi delle acque di prima pioggia raccolte devono essere attivati ad evento meteorico esaurito e devono essere completati nelle 48 ore successive.
6. Le caratteristiche tecniche degli impianti di depurazione delle acque di prima pioggia devono corrispondere a quelle indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A".
7. La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi.
8. La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.
9. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza degli scarichi si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse.
10. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

11. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
12. Gli scarichi dovranno essere mantenuti costantemente accessibili per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
13. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo.
14. In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE ed al Comune a mezzo email/fax/pec entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti del rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.
2. Nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, tale Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al S.U.A.P. del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ed al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI

ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Arpae di Ferrara
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.